



Segreteria Provinciale di Cuneo Via Cascina Colombaro 33

✉ info@cislscuolacuneo.it – ☎ 0171630903 – Fax 0171321033

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Giordana
e
Al Personale Docente

IC "G. ARPINO"
Sommariva del Bosco

A FLC CGIL CUNEO
Sede

A UIL SCUOLA CUNEO
Sede

A GILDA UNAMS CUNEO
Sede

A SNALS CUNEO
Sede

A ANIEF CUNEO
Sede

NOTA DI CHIARIMENTO

OGGETTO: Assegnazione del personale docente ai plessi in comuni diversi – La corretta applicazione del CCNI Mobilità 2025-2028 e il ruolo della Contrattazione d'Istituto

Negli ultimi giorni si è riaperto il dibattito sulle procedure di assegnazione dei docenti ai plessi o sedi staccate situate in comuni diversi rispetto alla sede di organico dell'istituzione scolastica. Riteniamo doveroso intervenire con il nostro consueto approccio basato sul rigore normativo, sulla trasparenza e sulla tutela concreta dei lavoratori, facendo chiarezza ed evitando narrazioni fuorvianti o allarmismi inutili.

Come organizzazione sindacale firmataria del CCNI Mobilità 2025-2028, intendiamo ribadire con fermezza alcuni punti fermi dell'accordo nazionale per altro firmato anche da FLC CGIL.

Definire lo spostamento di plesso all'interno della stessa autonomia scolastica come una "*mobilità territoriale d'ufficio*" genera profonda confusione tra i lavoratori. La vera e propria mobilità territoriale d'ufficio scatta esclusivamente in presenza di un docente dichiarato formale perdente posto/soprannumerario sull'organico complessivo della scuola (artt. 19 e 21 del CCNI).



Segreteria Provinciale di Cuneo Via Cascina Colombaro 33

✉ info@cislscuolacuneo.it – ☎ 0171630903 – Fax 0171321033

L'assegnazione a un plesso situato in un comune diverso dalla sede dell'Istituto avviene all'interno dell'Organico dell'Autonomia, senza che il docente perda la titolarità presso l'istituzione scolastica.

L'Articolo 3, comma 5 del CCNI Mobilità 2025-2028 disciplina in modo limpido la materia:

- Stabilisce che l'assegnazione ai posti situati in comuni diversi deve avvenire «secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto».
- Fissa due paletti nazionali inderogabili: la salvaguardia della continuità didattica e il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria d'istituto.
- Garantisce in ogni caso la salvaguardia assoluta delle precedenza di cui all'Articolo 13 del CCNI (es. tutela della disabilità e assistenza ex L. 104/92).

5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al successivo articolo 13.

L'Articolo 3, comma 5 del CCNI precisa espressamente che le procedure si attuano "ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività".

La posizione della CISL Scuola è da sempre chiara: l'organizzazione didattica e le competenze gestionali riconosciute dalla legge non possono essere stravolte, ma devono integrarsi armoniosamente con i criteri stabiliti in sede pattizia d'istituto. La contrattazione di scuola serve a prevenire scelte arbitrarie e a valorizzare l'anzianità di servizio e la continuità didattica, senza inventare automatismi non previsti dal contratto nazionale.

Invitiamo la RSU di Istituto, le OO.SS provinciali firmatarie del CCNL e del CCNI Mobilità 2025/28 a mantenere il confronto sul piano del rispetto delle regole contrattuali sottoscritte.

NOTA DI CHIARIMENTO



Segreteria Provinciale di Cuneo Via Cascina Colombaro 33

✉ info@cislscuolacuneo.it – ☎ 0171630903 – Fax 0171321033

OGGETTO: Assegnazione del personale docente ai plessi in comuni diversi – La corretta applicazione del CCNI Mobilità 2025-2028 e il ruolo della Contrattazione d'Istituto

Negli ultimi giorni si è riaperto il dibattito sulle procedure di assegnazione dei docenti ai plessi o sedi staccate situate in comuni diversi rispetto alla sede di organico dell'istituzione scolastica. Riteniamo doveroso intervenire con il nostro consueto approccio basato sul rigore normativo, sulla trasparenza e sulla tutela concreta dei lavoratori, facendo chiarezza ed evitando narrazioni fuorvianti o allarmismi inutili.

Come organizzazione sindacale firmataria del CCNI Mobilità 2025-2028, intendiamo ribadire con fermezza alcuni punti fermi dell'accordo nazionale per altro firmato anche da FLC CGIL.

Definire lo spostamento di plesso all'interno della stessa autonomia scolastica come una "*mobilità territoriale d'ufficio*" genera profonda confusione tra i lavoratori. La vera e propria mobilità territoriale d'ufficio scatta esclusivamente in presenza di un docente dichiarato formale perdente posto/soprannumerario sull'organico complessivo della scuola (artt. 19 e 21 del CCNI).

L'assegnazione a un plesso situato in un comune diverso dalla sede dell'Istituto avviene all'interno dell'Organico dell'Autonomia, senza che il docente perda la titolarità presso l'istituzione scolastica.

L'Articolo 3, comma 5 del CCNI Mobilità 2025-2028 disciplina in modo limpido la materia:

- Stabilisce che l'assegnazione ai posti situati in comuni diversi deve avvenire «secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto».
- Fissa due paletti nazionali inderogabili: la salvaguardia della continuità didattica e il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria d'istituto.
- Garantisce in ogni caso la salvaguardia assoluta delle precedenza di cui all'Articolo 13 del CCNI (es. tutela della disabilità e assistenza ex L. 104/92).

5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al successivo articolo 13.



Segreteria Provinciale di Cuneo Via Cascina Colombaro 33

✉ info@cislsuolacuneo.it – ☎ 0171630903 – Fax 0171321033

L'Articolo 3, comma 5 del CCNI precisa espressamente che le procedure si attuano *"ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività"*.

La posizione della CISL Scuola è da sempre chiara: l'organizzazione didattica e le competenze gestionali riconosciute dalla legge non possono essere stravolte, ma devono integrarsi armoniosamente con i criteri stabiliti in sede pattizia d'istituto. La contrattazione di scuola serve a prevenire scelte arbitrarie e a valorizzare l'anzianità di servizio e la continuità didattica, senza inventare automatismi non previsti dal contratto nazionale.

Invitiamo la RSU di Istituto, le OO.SS provinciali firmatarie del CCNL e del CCNI Mobilità 2025/28 a mantenere il confronto sul piano del rispetto delle regole contrattuali sottoscritte.

Cuneo, 31/07/2026

Il Segretario generale